

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 662

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GRILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2006

Istituzione del Parco nazionale di Portofino

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa legislativa intende raccogliere i suggerimenti provenienti dalla regione Liguria che sostiene la necessità di trasformare l'attuale Parco regionale ligure di Portofino in Parco nazionale. In questa direzione si sono espresse anche diverse associazioni ambientaliste di importanza nazionale. La trasformazione del Parco regionale in un Parco nazionale che comprenda anche l'area naturale protetta marina di Portofino, consentirà di valorizzare al meglio l'enorme ricchezza naturalistica ed ambientale di questo territorio. Ci sarà, quindi, un salto di qualità non tanto per i vincoli, già sufficientemente rigorosi, quanto per la disponibilità di maggiori risorse finanziarie da impegnare per la riqualificazione del territorio, con significative ricadute economiche, dirette ed indirette, anche sulle aree circostanti.

Secondo il presente disegno di legge, il territorio del Parco nazionale coincide con il territorio già individuato come Parco regionale dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 29, e riguardante il territorio dei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure.

Restano, quale proiezione del Parco al suo esterno, le aree contigue individuate con la citata legge regionale n. 29 del 2001, in quanto riconfermate come tali mediante apposita determinazione regionale assunta in sede di espressione dell'intesa per l'istituzione del Parco nazionale.

Sarà inoltre affidata all'Ente parco nazionale la gestione di tre grandi siti di importanza comunitaria (SIC) limitrofi (IT 1332603 «Parco di Portofino», IT 1332614 «Pineta-Lecceta di Chiavari», IT 1332622 «Rio Tuia-Montallegro») (individuati ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 2005, pub-

blicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2005) per effetto della medesima determinazione regionale sopra indicata.

È infine necessario evidenziare che i comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari, pur non avendo territori nel parco, e che quindi come tali non avrebbero diritto a partecipare agli organi dell'Ente parco, hanno però territori ricompresi in ambiti (aree contigue, SIC) sui quali l'Ente parco stesso esercita forme di tutela e di intervento: secondo il medesimo modello già previsto nella citata legge regionale n. 29 del 2001, si ritiene opportuno fare partecipare anche questi comuni alla vita dell'Ente parco, sia pure secondo modalità limitate che saranno definite in dettaglio in sede statutaria.

Il presente disegno di legge non prevede una disciplina di tutela da applicarsi in via transitoria fino all'approvazione del piano del Parco, poichè si propone la mera assunzione del piano del Parco regionale di Portofino, recentemente approvato dalla regione con deliberazione del consiglio regionale n. 33 del 26 giugno 2002, quale piano del Parco nazionale ad ogni effetto.

La presenza di un piano già operante, per quanto redatto in riferimento al Parco regionale, e di alcuni regolamenti debitamente corredati da un apparato sanzionatorio fra i quali quello - essenziale - per la fruizione, suggeriva questa soluzione.

La costruzione *ex novo* di un ulteriore allegato normativo, valevole fino alla redazione di un nuovo piano, sarebbe stato infatti un inutile e formalistico aggravio amministrativo, tanto più se si tiene conto di quale ruolo la legge 6 dicembre 1991, n. 394 assegni alla regione nella redazione del piano per il parco, strumento sostanzialmente e formalmente ascritto alla sua competenza, sia pure

mediante le necessarie intese con l'Ente parco.

D'altra parte, nulla vieta che in futuro, una volta verificata la non perfetta rispondenza del piano attuale alle esigenze del Parco nazionale, si ponga mano alla sua revisione, parziale o integrale: in ogni caso, il Parco ed il suo Ente di gestione si saranno potuti avvalere, fin da subito, di uno strumento di tutela comunque migliore - per la sua completezza ed articolazione, perchè riferito anche ad ambiti esterni al territorio del parco quali le aree contigue ed i limitrofi SIC ed arricchito di importanti ipotesi progettuali, in quanto largamente condiviso da tutte le componenti sociali ed istituzionali coinvolte dopo un'interminabile e conflittuale gestazione - di un semplice e provvisorio «allegato normativo» qual è dato vedere nella generalità dei casi.

Uno dei problemi più delicati da superare è quello di assicurare la piena continuità di tutela del territorio nel passaggio fra Parco regionale e Parco nazionale.

Si tratta infatti di consentire il permanere di un'autorità di controllo e vigilanza, nei tempi non brevi che solitamente intercorrono tra la pubblicazione del decreto istitutivo di un Parco nazionale e la piena operatività dei suoi organi.

La soluzione adottata riprende in larga parte quella già impiegata in occasione dell'istituzione del Parco tosco-emiliano, assegnando all'Ente parco regionale il compito di svolgere in via di supplenza, sulla base del piano e dei regolamenti vigenti, le azioni di vigilanza e di controllo - e, in certi limiti, anche di intervento soprattutto per le iniziative in corso - che saranno poi proprie dell'Ente nazionale in via di formazione, fino all'effettiva operatività di quest'ultimo.

È apparso indispensabile unificare sotto l'Ente parco nazionale la gestione dell'area marina protetta di Portofino, attualmente esercitata da un consorzio costituito fra la provincia di Genova, l'università di Genova,

i comuni di Camogli, di Portofino e di Santa Margherita Ligure.

La riserva rappresenta infatti la proiezione in mare, pressochè esatta, dell'area protetta terrestre ed è del tutto irragionevole una gestione separata delle due tutele, per gli innumerevoli ed evidenti aspetti comuni e complementari.

La soluzione prospettata replica quella adottata per il Parco nazionale delle Cinque Terre e della omonima riserva marina: presso l'Ente parco nazionale risulteranno quindi insediati anche gli attuali organi tecnico-consultivi dell'area protetta marina (la commissione di riserva ed il comitato tecnico-scientifico).

Resteranno immutate le norme vigenti e fatto salvo il procedimento già avviato circa il regolamento della riserva, adottato dal Consorzio di gestione della riserva marina e attualmente all'esame del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la sua definitiva approvazione.

Mediante un'apposita convenzione fra Consorzio ed Ente parco saranno infine definite le modalità di dettaglio del subentro.

Come per il Consorzio di gestione della riserva marina ed in analogia alla soluzione adottata in proposito per il parco dell'Appennino tosco-emiliano, il disegno di legge prevede che il subentro dell'Ente parco nazionale nei rapporti attivi e passivi dell'Ente parco regionale sia regolato da un'apposita convenzione, stipulata fra i due Enti parco e la regione.

È infatti indispensabile che sia assicurata una continuità fra le due gestioni, sia in riferimento all'azione di tutela fino a quel momento svolta dall'Ente regionale, che ha dato origine ad un contenzioso di una certa entità, sia in riferimento alle azioni di valorizzazione e di salvaguardia, svolte in buona parte attraverso contratti di appalto e fornitura di servizi (educazione ambientale, pulizia dei sentieri, interventi forestali, e così via). Infine, dovrà essere garantito il futuro del personale attualmente dipendente dal-

l'Ente regionale (tredici unità di vario profilo professionale), che secondo lo schema proposto dovrebbe restare alle dipendenze dell'Ente parco nazionale, nel rispetto delle scelte individuali e nel limite della futura pianta organica, assicurando anche in tal

modo una forte continuità fra le due gestioni e limitando al minimo le difficoltà di avvio del nuovo ente.

La regione, con propria legge, regolerà per quanto di sua spettanza gli aspetti di trasformazione del Parco regionale in nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale di Portofino.

2. È istituito l'Ente parco nazionale di Portofino, che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. All'Ente parco nazionale di Portofino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono con quanto stabilito dalla legge della regione Liguria 3 settembre 2001, n. 29, e successive modificazioni, per il Parco regionale di Portofino e le sue aree contigue.

5. Nel territorio del Parco nazionale di Portofino, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il piano del Parco regionale ligure di Portofino approvato con deliberazione del consiglio regionale della Liguria 26 giugno 2002, n. 33, da intendersi ad ogni effetto quale piano per il parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatte salve sue eventuali modificazioni a norma del medesimo articolo.

6. Costituiscono aree contigue al Parco nazionale di Portofino ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le aree già individuate quali aree contigue del Parco regionale ligure di Portofino, ferma restando la facoltà della regione Liguria di effettuare ulteriori modifiche della loro individuazione e della loro disciplina, ai sensi del medesimo articolo; in tali aree si applicano

le disposizioni contenute nel piano del parco di cui al comma 5.

7. L'Ente parco nazionale di Portofino è altresì preposto all'elaborazione degli indirizzi di pianificazione e di gestione ed all'effettuazione della verifica della valutazione di incidenza sui piani e progetti concernenti i siti di importanza comunitaria IT 1332603 «Parco di Portofino», IT 1332614 «Pineta-Lecceta di Chiavari», IT 1332622 «Rio Tuia-Montallegro», di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2005, in tutto o in parte esterni al territorio del Parco nazionale di Portofino.

8. All'Ente parco nazionale di Portofino, dalla data di insediamento del consiglio direttivo, è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9. L'Ente parco nazionale di Portofino si avvale, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta di Portofino, della commissione di riserva, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 26 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, la quale, alla data dell'insediamento del consiglio direttivo, si intende insediata presso lo stesso Ente parco.

10. Entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la comunità del parco elabora il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili previsto dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

11. Il consiglio direttivo, entro sei mesi dal suo insediamento, adotta il regolamento del parco previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale di Portofino:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale di Portofino individua entro il territorio dei comuni del parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. Lo statuto dell'Ente parco nazionale di Portofino disciplina, fra l'altro, le modalità di partecipazione all'attività degli organi dell'ente dei comuni i cui territori, esterni al parco, siano interessati dalle aree contigue di cui all'articolo 1, comma 6; la partecipazione avviene con esclusivo riferimento alle questioni che coinvolgono direttamente le rispettive aree.

5. La pianta organica dell'Ente parco nazionale di Portofino è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservate le procedure di cui agli articoli 6 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli altri enti locali interessati, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Il personale che, alla data di costituzione degli organi dell'ente parco nazionale, si trova nella posizione di dipendente presso l'Ente parco regionale di Portofino è posto, su domanda, alle dipendenze dell'Ente parco nazionale di Portofino, nel limite della dotazione organica quale definita ai sensi del comma 5.

8. Le modalità del subentro dell'Ente parco nazionale di Portofino nei rapporti economici e giuridici facenti capo all'ente di gestione del Parco regionale di Portofino ed al Consorzio per la gestione dell'area naturale protetta marina di Portofino sono definite mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, rispettivamente tra l'ente parco nazionale, l'ente parco regionale e la regione Liguria, e tra l'ente parco nazionale ed il Consorzio.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale di Portofino, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della regione e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni in caso d'inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco nazionale di Portofino, di cui all'articolo 2, comma 1, l'Ente parco regionale di Portofino esercita le funzioni amministrative relative al regime di tutela, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed all'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento del parco previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, restano in vigore i limiti ed i divieti operanti a tutela del Parco regionale di Portofino.

Art. 5.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

